



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010789 - 04/10/2016
USCITA
Allegati : 0

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, - 4 OTT. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di ANCONA
Corso Stamira 16
60122 Ancona (AN)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 241/2016_STP_ incompatibilità _ divieto di partecipazione a più STP per i soci di investimento

Facendo seguito al quesito del 12 settembre 2016 con il quale si chiede se il divieto di partecipazione a più STP opera anche nei confronti dei soci di capitale, si osserva quanto segue.

Il comma 6 dell'art. 10 della legge 183/2011 dispone che *"la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"*. Tale disposizione è stata integrata dall'art. 6¹

¹ L'art. 6 del DM 34/2013 prevede che:

"1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista."

del DM 8 febbraio 2013, n. 34, recante il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Come evidenziato nello studio n. 224-2014/I del Consiglio Nazionale del Notariato e nella circolare 33/IR del 31 luglio 2013 dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili le citate disposizioni, non operando alcuna distinzione fra socio professionista e socio non professionista, inducono a ritenere che la regola dell'incompatibilità debba applicarsi nei confronti di tutte le categorie di soci.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, pertanto, deve escludersi che un socio professionista di una STP possa partecipare in qualità di socio di capitale ad altra STP.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 